



**I.M.U. 2019**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

[ Ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito  
in Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modifiche ]

**Comune di Brusaporto**

Per quanto non previsto dalla presente informativa si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del DL. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22.12.2011 come modificato dall'art. 1, commi 639 e 640 e dai commi dal 707 al 728 della legge n. 147 del 27.12.2013 e dalle altre norme in materia di tributi locali, in particolare gli articoli 8 e 9 del D.lgs n. 23 del 14.3.2011.

**SCADENZE DI VERSAMENTO:**

<b>1°rata (acconto) entro il 17/06/2019</b>	pari al 50% dell'imposta
<b>2°rata (saldo) entro il 16/12/2019</b>	a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno
<b>Rata unica entro il 17/06/2019</b>	versamento in unica soluzione (in alternativa al versamento in due rate)

**MODALITA' DI VERSAMENTO**

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il **MODELLO F24:**

**CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI BRUSAPORTO: B223**

<b>CODICE TRIBUTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>3912</b>	IMU per l'abitazione principale e pertinenze
<b>3914</b>	IMU terreni
<b>3916</b>	IMU aree fabbricabili
<b>3918</b>	IMU altri fabbricati
<b>3925</b>	IMU altri fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA STATO
<b>3930</b>	IMU altri fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA COMUNE

## ALIQUOTE di BASE

	TIPO DI IMMOBILE
<b>ESCLUSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abitazione principale e relative pertinenze</li> <li>- Fabbricati rurali strumentali</li> <li>- Fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa Costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, previa dichiarazione</li> <li>- Abitazione assegnata all'ex coniuge (art.4, c.12 quinquies D.L. 16/2012).</li> </ul>
<b>5 per mille</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abitazione principale solo <b>cat. A/1-A/8-A/9</b> (ossia l'immobile iscritto in catasto come <u>unica unità immobiliare</u> nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente).</li> <li>- Relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</li> </ul>
<b>10,60 per mille</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Altri fabbricati</li> <li>- Aree fabbricabili</li> <li>- Terreni agricoli</li> </ul>
<b>10,60 per mille</b>	<p>- IMMOBILICAT D</p> <p>La quota d'imposta riservata allo Stato è pari allo 7,60 per mille dell'imponibile IMU; l'incremento dell'aliquota, pari allo 3,00 per mille è riservata al Comune.</p> <p>Riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,60 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13".</p>
<b>Euro 525,00</b>	<p>- Valore imponibile per le <b>AREE EDIFICABILI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al metro quadrato di SRC il prezzo medio di mercato delle aree fabbricabile per l'anno 2019;</li> </ul>
<b>Euro 150,00</b>	<p>- Valore imponibile per le <b>AREE EDIFICABILI PRODUTTIVE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le aree produttive il valore dell'area è rapportato al metro quadro potenziale del lotto perimetrato.</li> </ul>
<b>Euro 135,00</b>	<p>- Valore imponibile per le <b>AREE EDIFICABILI INCLUSE IN AMBITI DI TRASFORMAZIONE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al metro cubo il prezzo medio di mercato delle aree incluse negli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano per l'anno 2019;</li> </ul>

## DETRAZIONI

	REQUISITI
<b>Euro 200,00</b>	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

## MODALITA' di CALCOLO I.M.U. 2019 RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE

- le rendite catastali devono essere rivalutate del 5%
- il reddito dominicale deve essere rivalutato del 25%

### CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA

CATEGORIA	TIPO	MOLTIPLICATORE	BASE IMPONIBILE
A (escluso A10)	Abitazioni	160	REND.CATASTALE + 5% X 160
A10	Uffici-Studi privati	80	REND.CATASTALE + 5% X 80
B1 – B8	Collegi-Convitti...	140	REND.CATASTALE + 5% X 140
C1	Negozi-Botteghe	55	REND.CATASTALE + 5% X 55
C2-C6 – C7	Depositi-Autorimesse-tettoie	160	REND.CATASTALE + 5% X 160
C3- C4-C5	Laboratori-esercizi sportivi	140	REND.CATASTALE + 5% X 140
D(escluso D/5)	Opifici-Alberghi-Teatri	65	REND.CATASTALE + 5% X 65
D/5	Istituto di credito	80	REND.CATASTALE + 5% X 80
	terreni agricoli, terreni incolti	135	REDD.DOMINICALE + 25% X 135
	terreni agricoli (per coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola)	75	REDD.DOMINICALE + 25% X 75
	Area edificabile		VALORE VENALE in Comune Commercio

**ABITAZIONE PRINCIPALE:** IMPOSTA ANNUA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 1000  
- DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

**ALTRI FABBRICATI:** IMPOSTA ANNUA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 1000

**TERRENI AGRICOLI:** IMPOSTA ANNUA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 1000

**AREE FABBRICABILI:** IMPOSTA ANNUA = VALORE VENALE X ALIQUOTA : 1000

**SI RICORDA CHE IN TUTTI I CASI L'IMPOSTA VA CALCOLATA IN PROPORZIONE ALLE QUOTE E AI MESI DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI**

## **IMU 2019 - ASPETTI OPERATIVI**

<b>DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1-A/8-A/9)</b>	<b>SCONTO PRO QUOTA NELL'ANNO</b> Per l'abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro, concessa a tutti a prescindere dal reddito.
<b>PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	<b>QUANDO CI SONO SOLAIO E CANTINA</b> Possono essere tassate con lo stesso regime previsto per l'abitazione principale (cat. A/1-A/8-A/9) le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (soffitte, cantine, magazzini), C/6 (box auto, autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità per categoria. Il limite si applica anche alle pertinenze iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
<b>RESIDENTI ALL'ESTERO</b> <b>ESCLUSO</b>	<b>AGEVOLAZIONI</b> L'abitazione dei proprietari iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei paesi di residenza, sono esonerate perché assimilate dal Regolamento Comunale IMU all'abitazione principale purché non locate.
<b>CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI</b> <b>ESCLUSO</b>	<b>IMPOSTA A CARICO DI CHI ABITA L'ALLOGGIO</b> L'ex casa coniugale, di proprietà di un coniuge ed assegnata all'altro, è sempre tassata come abitazione principale. L'IMU deve essere versata dal coniuge cui è stata assegnata l'ex casa familiare. Attenzione: la casa assegnata diventa tassabile solo in capo al coniuge assegnatario. L'altro coniuge quindi potrà sempre beneficiare delle agevolazioni per l'abitazione principale sull'eventuale altro immobile posseduto nel quale risiede e dimora.
<b>FAMIGLIE CON CASE DIVERSE</b>	<b>UNA SOLA CASA PER NUCLEO FAMILIARE</b> L'abitazione principale è quella in cui il possessore dell'immobile e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente. Se i componenti della famiglia, ad esempio i coniugi, hanno residenza e dimora in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per abitazione principale si applicano ad una sola casa.
<b>IMMOBILI INAGIBILI</b>	<b>IMU DIMEZZATA PER GLI IMMOBILI INAGIBILI</b> Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili – e di fatto non utilizzati – la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/10/200 n. 445.

## **SPORTELLO UTENTI**

La **Simulazione di Calcolo on-line** e l'informativa I.M.U. sono disponibili collegandosi al sito [www.comune.brusaporto.bg.it](http://www.comune.brusaporto.bg.it)

L'Ufficio I.M.U. è operativo

**per informazioni** con i seguenti orari:

LUNEDI' - MARTEDI' – VENERDI'

dalle ore 8.30 alle ore 12.30

MERCOLEDI'

dalle ore 8.30 alle ore 14.00

**Per compilazione modello F24** con i seguenti orari:

GIOVEDI'

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.15

Tel.: 035.6667735

e-mail: [tributi@comune.brusaporto.bg.it](mailto:tributi@comune.brusaporto.bg.it)